



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

e del Ministro per gli affari europei (SAVONA)

**di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali (DI MAIO)**

con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro della salute (GRILLO)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)**

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

con il Ministro della difesa (TRENTA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Analisi tecnico-normativa	»	12
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	16
Disegno di legge	»	17
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	18

ONOREVOLI SENATORI. —

Contesto dell'Accordo

L'Unione europea sostiene ed è impegnata a rafforzare le proprie relazioni con l'Australia in base ad una prospettiva di medio-lungo termine e in funzione dello stabilimento di reciproci vantaggi e benefici.

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sul partenariato quadro tra Unione europea ed Australia stabilito nel 2008, il quale ha approfondito il dialogo bilaterale e multilaterale. Nel 2011 hanno avuto inizio i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, parafato il 5 marzo del 2015 e firmato a Manila il 7 agosto 2017.

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi.

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'accordo.

L'accordo contempla forme di cooperazione non solo in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, ma anche nei settori correlati al commercio agricolo, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, al commercio e agli investimenti, onde poter agevolare scambi e flussi bilaterali, ridurre gli ostacoli al commercio, e rendere il settore

degli appalti pubblici più trasparente. L'accordo amplia la portata dell'impegno reciproco delle Parti a forme di cooperazione in settori strategici, quali l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

L'accordo approfondisce il partenariato tra l'Unione europea e l'Australia, che si basa su valori e principi comuni quali il rispetto dei principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza internazionali. Sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'accordo è un inquadramento generale della cooperazione con l'Australia, al quale faranno seguito le norme specifiche dell'accordo di libero scambio di cui si è aperto il negoziato (decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018).

Iter procedurale di firma dell'Accordo

Le relazioni tra le Parti sono attualmente basate sul partenariato quadro, adottato il 29 ottobre 2008 a Parigi, innovato oggi dal presente accordo quadro. Avviati nel 2011, i negoziati tra Bruxelles e Canberra sono stati finalizzati dopo cinque *round* negoziali con

la parafatura dell'accordo il 5 marzo 2015. I rappresentanti degli Stati membri Unione europea hanno firmato l'Accordo il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, mentre la firma dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vice Presidente della Commissione Europea e del Ministro australiano per gli affari esteri ha avuto luogo a Manila il 7 agosto 2017 in occasione della riunione ministeriale fra l'Unione europea e i Paesi del blocco ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

Finalità dell'Accordo

L'Accordo delinea le basi per un partenariato rafforzato ad ampio spettro, spaziando dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, agli investimenti, alla promozione e facilitazione di svariati settori della cooperazione, con lo scopo principale di sviluppare e stabilire soluzioni ambiziose e innovative comuni, per rispondere alle sfide globali e regionali.

L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti:

1) la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale;

2) la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici;

3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 207 e 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'accordo contempla l'istituzione di un Comitato misto (articolo 56) per agevolare lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le Parti. L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione degli elementi essenziali.

Come concordato tra l'Unione europea e l'Australia, in attesa della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 61 dell'accordo, alcune disposizioni possono essere applicate in via provvisoria.

Esame delle disposizioni

L'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (titolo VIII); Quadro istituzionale (titolo IX) e Disposizioni finali (titolo X).

Titolo I: Finalità e fondamenti dell'accordo (articoli 1-2)

Le Parti definiscono i fondamenti della cooperazione basati sul rafforzamento delle loro relazioni strategiche a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni, confermando la

loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli strumenti internazionali inerenti ai diritti umani. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere una crescita economica sostenibile per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico.

L'attuazione del presente Accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale (articolo 2).

Titolo II: Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (articoli 3-11)

Le Parti stabiliscono un dialogo regolare con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali (articolo 3). Il dialogo si svolgerà attraverso forme definite quali: *a)* consultazioni, riunioni e visite, a livello di leader quando ritenuto necessario; *b)* consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, anche a livello di Ministri degli affari esteri, riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni in date e luoghi stabiliti dalle parti; *c)* riunioni periodiche a livello di alti funzionari, in materia di politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, come stabilito dalle parti; *d)* dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; *e)* scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo (articolo 3).

L'impegno delle Parti a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto è attuato attraverso la promozione, la collaborazione e coordinamento, ove opportuno anche con Paesi terzi. È incorag-

giata la partecipazione democratica, attraverso l'istituzione di misure tendenti a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazioni elettorali (articolo 4).

Le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi (articolo 5).

Con l'articolo 6, le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito.

Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante:

a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti;

b) il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli;

c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

e) la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e

nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni;

f) la condivisione di informazioni pertinenti, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.

Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Viene quindi stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Viene inoltre riconosciuta l'importanza dei sistemi di controllo nazionali, l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi, garantendo l'efficace applicazione degli embarghi sulle armi, decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma (articolo 8).

La cooperazione in materia di lotta al terrorismo (articolo 9) avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario, tenendo conto della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione n. 60/288 dell'8 settembre 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la

promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo. Le Parti inoltre convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (*Global Counter-Terrorism Forum*) e dei suoi gruppi di lavoro.

L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei Venti (G20), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Gruppo della Banca Mondiale e le Banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting (ASEM), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il Forum delle isole del Pacifico (PIF) e il Segretariato della Comunità del Pacifico.

L'importanza della cooperazione e condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio è richiamata nell'articolo 11.

Titolo III: Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (articoli 12 e 13)

Le Parti riaffermano il loro impegno a contribuire ad una crescita economica sostenibile volta a ridurre la povertà, rafforzando la cooperazione in materia di aiuti e conducendo regolari dialoghi, scambi di informazioni e promozione delle sinergie dei rispettivi programmi di sviluppo. Si consente l'instaurazione di una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente (articolo 12). L'articolo 13 conferma l'impegno comune

nell'ambito degli aiuti umanitari per dare risposte coordinate.

Titolo IV: Cooperazione in materia economica e commerciale (articoli 14-31)

Nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza. A tale proposito si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15).

Con gli (articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici.

Le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia (articolo 18). In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (*Sanitary and Phytosanitary - SPS*). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del *Codex Alimentarius*, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (*International Plant Protection Convention - IPPC*) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli *standard* internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche (articolo 20 e 21).

L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità.

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi. Le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose (articolo 25).

L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.

L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale.

Per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie (articolo 28).

Si incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (*Asia-Europa meeting*), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità (articolo 29).

L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la

società civile. Con l'articolo 31, si conviene una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.

Titolo V: Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (articoli 32-40)

Nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali.

Le Parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori (articolo 33).

Negli articoli 34-37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.

Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascun Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità. Sono garantite negli (articoli 39 e 40 la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

Titolo VI: Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (articoli 41-42)

Con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito secondo l'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale.

Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della *privacy*, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.

Titolo VII: Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (articoli 43-44)

Le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di *know-how* (articolo 43).

La promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi è stabilita nell'articolo 44, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).

Titolo VIII: Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (articoli 45-54)

Le Parti stabiliscono l'intensificazione della cooperazione in materia di protezione, conservazione e gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, mantenendo il dialogo ad alto livello su questioni ambientali, partecipando ad accordi multilaterali, incoraggiando l'accesso alle risorse genetiche e al loro uso sostenibile, conformemente alle legislazioni nazionali e ai trattati internazionali. Le Parti inoltre si impegnano a promuovere lo scambio di pratiche ambientali nei settori della conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino, della gestione dei rifiuti delle sostanze chimiche e della politica delle acque (articolo 45).

La necessità di adottare misure per la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra è stabilita nell'articolo 46, attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare per facilitare azioni nazionali di attuazione, condivisione di conoscenze, scambio di informazioni sugli strumenti di finanziamento di azioni a favore del clima, trasferimento di tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, scambio di migliori prassi per controllo e analisi degli effetti dei gas serra.

Le Parti sostengono la necessità di promuovere misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo (articolo 47).

Per contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, le Parti riconoscono l'importanza di un mercato dell'energia sostenibile e si adoperano per scambiare informazioni su politiche e tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, condividendo al contempo le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione (articolo 48).

Con l'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, le Parti stabiliscono di rendere

più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto, condividendo politiche e pratiche in materia e rafforzando le relazioni dei rispettivi settori dell'aviazione (articolo 49).

Grazie agli (articoli 50-51, anche la politica agricola e di sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la gestione sostenibile delle foreste, le misure per combattere i disboscamenti illegali sono indicati quali settori di cooperazione incoraggiati e facilitati dalle Parti.

Le Parti stabiliscono la necessità di tenere un dialogo regolare e riunioni a livello di alti funzionari in seno a consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) al fine di rafforzare la cooperazione in materia di affari marittimi e pesca, incoraggiando lo scambio di esperienze, promuovendo la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine (articolo 52).

La cooperazione tra le Parti sui temi dell'occupazione e degli affari sociali, della salute e della gestione dei problemi sanitari viene stabilita rispettivamente negli articoli 53 e 54, che ribadiscono la necessità di condividere esperienze attraverso programmi e progetti specifici concordati congiuntamente.

Per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, le Parti richiamano il loro impegno a rispettare la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 2008, relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

Titolo IX: Quadro istituzionale (articoli 55-57)

L'articolo 55 stabilisce che le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifiche in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi tra le Parti; in particolare, le disposizioni sulla risoluzione

delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi in essere fra l'Unione europea e Australia.

Viene stabilita nell'articolo 56 l'istituzione di un Comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti al fine di agevolare lo sviluppo delle relazioni bilaterali e la piena attuazione del presente accordo. Il Comitato fissa priorità, definisce piani d'azione e relative tappe successive in relazione ai fini del presente accordo, formula proposte d'interesse comune, previene problematiche, cerca di comporre eventuali controversie e adotta decisioni.

Il Comitato è copresieduto da entrambe le Parti, si riunisce a livello ministeriale o di alti funzionari, delibera per consenso e si riunisce una volta all'anno alternativamente nell'Unione europea e in Australia.

L'articolo 57 determina che all'insorgere di contrasti le Parti decidono di consultarsi il più rapidamente possibile, ed in caso di divergenze possono sottoporre la questione al Comitato misto per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Nel caso il Comitato non giungesse ad una soluzione, ciascuna parte può decidere di adottare le misure del caso compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia, debitamente motivata e notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Per l'Unione europea, la decisione di sospensione richiede l'unanimità degli Stati membri, mentre per l'Australia la decisione di sospensione deve essere adottata dal governo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Titolo X: Disposizioni finali (articoli 58-64)

L'articolo 59 prevede che le Parti si impegnino a prevenire e lottare contro le irre-

golarità, le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 60 assicura la protezione adeguata alle informazioni scambiate nel quadro del presente Accordo, qualora la divulgazione metta a rischio la pubblica sicurezza, l'*intelligence*, la difesa o le questioni militari, le relazioni internazionali, le politiche finanziarie, monetarie o economiche, il diritto alla riservatezza, e i legittimi interessi commerciali o le attività produttive.

Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine (articolo 61). L'Australia e l'Unione europea possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo, da definire congiuntamente. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione europea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. L'Accordo è concluso per un periodo illimitato, ciascuna delle Parti può comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo e la denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno (articolo 62).

L'articolo 63 stabilisce l'applicazione territoriale, mentre l'articolo 64 dispone che i testi dell'accordo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea fanno ugualmente fede.

RELAZIONE TECNICA


L'Accordo Quadro UE – Australia non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri. Gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea; pertanto, le relative attività poste in essere non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.


Come stabilito dagli artt. 56 e 57, i compiti di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Parti e di fungere da organo di risoluzione delle controversie spetta al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Istituzioni Comunitarie, da un lato, e dell'Australia, dall'altro. La partecipazione al funzionamento del Comitato misto è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale.

Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, a cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Lo sviluppo della presente relazione tecnica, affidata ai servizi per gli affari dell'UE, è stato approvato dalla Commissione di lavoro per l'UE il 20 febbraio 2019.

 POSITIVO
20 FEB. 2019

Il Presidente
Il Reggente Generale dello Stato




PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La presente iniziativa risponde all'esigenza di recepire nel sistema normativo nazionale il contesto coerente che l'Accordo Quadro definisce, al fine di sostenere e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e l'Australia, dall'altro lato, attraverso un'accresciuta cooperazione a fronte delle molteplici sfide globali e nelle aree di precipuo mutuo interesse.

Lo strumento proposto è del tutto coerente ed in linea con l'azione di Governo sempre tesa ad un ampliamento della rete di Accordi, anche dell'UE, volta a rafforzare il dialogo politico, le relazioni e la cooperazione settoriale con i Paesi terzi. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

Per quanto concerne la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, l'Accordo fra Ue e Australia risulta pienamente in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria ed è preordinato a promuovere una collaborazione che integri e innovi l'attuale disciplina bilaterale dei rapporti tra l'Australia ed i singoli Stati membri. L'esistenza di rapporti commerciali tra l'Unione europea e lo Stato interessato determina un aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza. Tramite l'accordo si fornisce una base giuridica moderna e globale nello sviluppo di tali relazioni, onde rafforzare il dialogo politico e migliorare la cooperazione in ambito economico e commerciale, nonché negli altri settori oggetto di negoziato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e l'Australia, l'Accordo non avrà impatto sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti - al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione - l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno, né di particolari misure di carattere amministrativo. A seguito della ratifica dell'Accordo in oggetto, sarà possibile riscontrare maggiore efficacia delle disposizioni OMC vigenti in determinati settori (es. accesso al mercato, tutela della proprietà intellettuale, appalti pubblici, servizi, misure fitosanitarie ecc.).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Dall'analisi dell'Accordo non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sulle attività delle autonomie territoriali e pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano in Parlamento progetti di legge all'esame vertenti sulla materia oggetto dell'intervento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo non presenta problematiche di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea, in quanto concluso in sede comunitaria, sulla base delle procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con gli Stati terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto



Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo rispetta e, in alcuni casi, accoglie espressamente varie disposizioni GATT, Accordi OMC e Convenzioni ONU. Non si ravvisano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali già assunti dal Governo italiano.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'UE, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nell'Accordo non appaiono definizioni innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria. I negoziati per la conclusione di intese di questo tipo - condotti dalla Commissione Europea su mandato del Consiglio - si basano infatti su un testo standard che nel corso del negoziato viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad Accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni, e pertanto non si fa ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nell'Accordo non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non contempla norme con effetti retroattivi e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'Accordo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore non implica la necessità di adottare elementi attuativi o di successive norme di adeguamento della legislazione italiana.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Eventuali elaborazioni sui settori oggetto dell'Accordo saranno curate dall'UE senza costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 19.12.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 28 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo quadro di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/7

ACCORDO QUADRO**tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

L 237/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.9.2017

Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri»,

da una parte, e

L'AUSTRALIA

dall'altra,

in seguito denominati «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono;

ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003;

RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché i principi dello Stato di diritto e del buon governo;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione;

DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi;

ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali;

AFFERMANDO la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione;

ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali e scambio di dati dei passeggeri aerei;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/9

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

FINALITÀ E FONDAMENTI DELL'ACCORDO

Articolo 1

Finalità dell'accordo

1. L'accordo persegue le seguenti finalità:
 - a) istituire un partenariato rafforzato tra le parti;
 - b) fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco;
 - c) rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.
2. In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.

Articolo 2

Fondamenti della cooperazione

1. Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni.
2. Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali e lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito — nonché dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti.
4. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, compreso il cambiamento climatico.
5. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo.
6. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E SICUREZZA

Articolo 3

Dialogo politico

1. Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare.
2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
 - a) promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali;
 - b) rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilità di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali.

3. Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme:
- consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario;
 - consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti;
 - riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti;
 - dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
 - scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.

Articolo 4

Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

Le parti convengono di:

- promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali;
- collaborare e coordinarsi, ove opportuno e anche con paesi terzi, per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- incoraggiare la partecipazione ai rispettivi sforzi per promuovere la democrazia, anche attraverso l'istituzione di misure intese a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale.

Articolo 5

Gestione delle crisi

- Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale.
- A tal fine, esaminano le possibilità di coordinare le attività di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.
- Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea.

Articolo 6

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

- Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale.
- Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
- Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
 - l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonché attuare integralmente e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/11

- b) il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
 - c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle ADM;
 - e) la collaborazione e il coordinamento delle attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni;
 - f) la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.
4. Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

Articolo 7

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione e/o dagli Stati membri, o ai quali essi hanno aderito, in conformità con le loro competenze e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale nonché per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione del trattato da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.
5. Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, per garantire l'efficace attuazione degli embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 8

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di:
 - a) continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale);

- b) continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma;
- c) salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.

Articolo 9

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani e in linea con il diritto internazionale applicabile, compresa la Carta delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale.

2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e nelle valutazioni sulla sua attuazione, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare attraverso:

- a) la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- b) lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e la condivisione delle loro esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- c) l'individuazione di settori per una futura cooperazione, anche per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e per opporsi al finanziamento del terrorismo, anche tramite partenariati con paesi terzi;
- d) se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative regionali di cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- e) la collaborazione per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il relativo quadro normativo, adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;
- f) la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- g) la condivisione delle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

3. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare, ove opportuno, per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità antiterrorismo di altri Stati che necessitano di risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attività terroristica.

4. Le parti convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (*Global Counter-Terrorism Forum*) e dei suoi gruppi di lavoro.

5. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di funzionari in materia di lotta al terrorismo.

Articolo 10

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare, mediante la condivisione di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle rispettive posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), il gruppo dei venti («G 20»), il Consiglio per la stabilità finanziaria («FSB»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), il Gruppo della Banca mondiale e le banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting («ASEM»), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»), il Forum regionale dell'ASEAN («ARF»), il Forum delle isole del Pacifico («PIF») e il Segretariato della Comunità del Pacifico.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/13

Articolo 11

La sicurezza internazionale e il ciber spazio

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e della condivisione di opinioni nel settore della sicurezza internazionale e del ciber spazio, anche per quanto riguarda le norme di comportamento e l'applicazione del diritto internazionale nel ciber spazio, l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo delle capacità.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO GLOBALE E AIUTI UMANITARI

Articolo 12

Sviluppo

1. Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà, rafforzando la cooperazione in materia di sviluppo internazionale e promuovendo l'efficacia in materia di aiuti e sviluppo, con particolare attenzione all'attuazione a livello nazionale.
2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza.
3. A tale scopo, le parti convengono:
 - a) di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo sviluppo;
 - b) di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive posizioni su questioni relative allo sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile ai fini dello sviluppo umano;
 - c) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, se del caso, coordinare il loro impegno a livello di paesi specifici per aumentare il loro contributo alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà attraverso la promozione delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando la divisione del lavoro e l'efficacia sul campo;
 - d) di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente.

Articolo 13

Aiuti umanitari

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE

Articolo 14

Dialogo sulla politica economica

Le parti convengono di mantenere il dialogo tra le rispettive autorità e di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compresa la condivisione di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

Articolo 15

Dialogo e cooperazione in materia di scambi commerciali e investimenti

1. Le parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento dei reciproci scambi commerciali e investimenti.
2. Le parti s'impegnano a condurre un dialogo e una cooperazione ad alto livello nei settori correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare scambi e flussi d'investimento bilaterali, di prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti, di migliorare la trasparenza e far progredire il sistema commerciale multilaterale.
3. Il dialogo sulle questioni relative agli scambi commerciali e agli investimenti comprende:
 - a) un dialogo annuale in materia di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sugli scambi commerciali, in data stabilita dalle parti;
 - b) dialoghi incentrati sugli scambi e la commercializzazione dei prodotti agricoli e su questioni sanitarie e fitosanitarie;
 - c) altri scambi settoriali, come stabilito dalle parti.
4. Le parti si tengono reciprocamente informate e condividono opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sugli aspetti correlati al commercio e agli investimenti presenti in altre politiche, comprese le questioni di regolamentazione che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali.
5. Le parti condividono informazioni in merito ai loro approcci strategici riguardo agli accordi di libero scambio (ALS) e ai rispettivi programmi in materia. Il presente accordo non impone né esclude la negoziazione e la conclusione, in futuro, di un ALS tra le parti per integrare e ampliare le disposizioni economiche del presente accordo.
6. Riconoscendo il valore della liberalizzazione degli scambi in quanto volano fondamentale per la crescita economica mondiale e l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'OMC per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Articolo 16

Investimenti

Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di:

- a) migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti;
- b) esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti;
- c) promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.

Articolo 17

Appalti pubblici

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discriminatorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci.
2. Le parti concordano di rafforzare ulteriormente le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore dei pubblici appalti sulle questioni di interesse reciproco, anche in merito ai rispettivi quadri normativi.
3. Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare i loro scambi nel settore degli appalti.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/15

Articolo 18

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare gli scambi.
2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia.

Articolo 19

Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, rilevando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo SPS»).
2. Nel quadro dell'accordo SPS e delle pertinenti norme internazionali del Codex Alimentarius, della convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC») e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le parti condividono informazioni per migliorare la comprensione delle rispettive misure SPS e facilitare gli scambi reciproci attraverso:
 - a) incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti dalle parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la legislazione riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi di certificazione e di controllo e le procedure di vigilanza, nonché per affrontare i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS;
 - b) l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio della parte esportatrice, compresa l'applicazione dei principi di regionalizzazione;
 - c) conformemente all'accordo SPS:
 - i) il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie;
 - ii) la verifica integrale o parziale del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità della parte esportatrice;
 - d) lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS e di benessere degli animali che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie e gli organismi nocivi emergenti e i nuovi dati scientifici disponibili.
3. Le parti convengono di cooperare e condividere informazioni su questioni relative al benessere degli animali.
4. Le parti cooperano altresì su questioni relative a SPS e benessere degli animali mediante i quadri multilaterali pertinenti, compresi l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, l'IPPC e l'OIE.

Articolo 20

Dogane

Le parti cooperano su base bilaterale e multilaterale nell'ambito del settore doganale, ferme restando le rispettive legislazioni. A tal fine, esse si impegnano in particolare a condividere le esperienze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure doganali, garantire la trasparenza e rafforzare la cooperazione in settori quali l'agevolazione degli scambi, la protezione e la sicurezza del commercio internazionale e la lotta contro le frodi doganali.

*Articolo 21***Proprietà intellettuale**

1. Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformità dei più elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito.

2. Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprietà intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.

*Articolo 22***Politica di concorrenza**

Le parti promuovono la concorrenza nelle attività economiche applicando le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica di concorrenza e sugli aspetti connessi e di rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza.

*Articolo 23***Servizi**

Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti normativi.

*Articolo 24***Servizi finanziari**

Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.

*Articolo 25***Fiscalità**

1. Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità, compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti collaborano, anche mediante opportuni consessi internazionali, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, nel rispetto dei principi di buon governo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 26***Trasparenza**

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale a norma dell'articolo X dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994») e dell'articolo III dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS») e, a tal fine, convengono di intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di promuovere la qualità e l'efficacia della regolamentazione e i principi della buona condotta amministrativa.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/17

*Articolo 27***Materie prime**

1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti.
2. Tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici e nell'intento di incentivare il commercio, le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime al fine di rafforzare il quadro normativo per il commercio delle materie prime e di promuovere la trasparenza nei mercati mondiali delle materie prime.
3. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:
 - a) le questioni dell'offerta e della domanda, il commercio bilaterale e gli investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;
 - b) i quadri normativi delle parti;
 - c) le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.
4. Le parti coopereranno mediante il dialogo bilaterale o nell'ambito delle pertinenti strutture o istituzioni internazionali multilaterali.

*Articolo 28***Commercio e sviluppo sostenibile**

1. Le parti riaffermano il loro impegno nel promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia raggiunto a ogni livello delle loro relazioni economiche.
2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale.
3. Le parti riconoscono inoltre che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
4. Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere coerenza e reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni legate allo sviluppo sostenibile che potrebbero sorgere nel quadro delle relazioni commerciali.

*Articolo 29***Cooperazione tra imprese**

1. Le parti incoraggiano relazioni più solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e attività che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM.
2. Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI»). La cooperazione può comprendere, fra l'altro:
 - a) incentivi per il trasferimento di tecnologie;
 - b) lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti;

- c) la promozione della responsabilità sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato;
 - d) lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformità.
3. Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la promozione degli scambi e degli investimenti.

Articolo 30

Società civile

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti nei settori di interesse reciproco.

Articolo 31

Turismo

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e dell'Australia e i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 32

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti riconoscono l'importanza del diritto internazionale privato e della cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile e commerciale per favorire un contesto che faciliti il commercio e gli investimenti internazionali e la mobilità delle persone. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione, anche attraverso la negoziazione, la ratifica e l'applicazione di accordi internazionali, quali quelli adottati nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
2. Le parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private internazionali ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano.
3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione in materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti delle Nazioni Unite e la loro applicazione, nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità australiane competenti e Eurojust.

Articolo 33

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalità transnazionale. La cooperazione può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza concordato tra le parti.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/19

Articolo 34

Lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione

1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, conformemente all'articolo 9.
2. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.
3. Nel contesto di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, le parti riconoscono l'importanza dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (*Passenger Name Record* — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.
4. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli aggiuntivi, nonché di rigorosi ed efficienti meccanismi di revisione.
5. Le parti si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un rigoroso meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.

Articolo 35

Lotta contro le droghe illecite

1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al minimo il danno da esse inflitto a individui, famiglie e comunità. Le politiche e le azioni in questo settore sono volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro le droghe illecite, a ridurre offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a stimolare il recupero dalla tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa a prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni e intelligence, organizzando corsi di formazione o condividendo le migliori pratiche, comprese tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia lecita.
3. Le parti cooperano per affrontare il problema delle nuove sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di informazioni e di intelligence, a seconda dei casi.

Articolo 36

Lotta contro la criminalità informatica

1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e elettronica, e la diffusione di contenuti illegali su internet, compreso il materiale terroristico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, nei limiti della propria competenza.
2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.
3. Le parti promuovono la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica quale standard mondiale in materia di lotta contro la criminalità informatica a tutti i livelli appropriati.

Articolo 37

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.
2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 38

Migrazione e asilo

1. Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo, partecipazione e questioni relative alla diversità.
2. La cooperazione può comprendere la condivisione di informazioni sulle strategie in materia di immigrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, visti, dati biometrici e sicurezza dei documenti.
3. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:
 - a) l'Australia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;
 - b) ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'Australia, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti;
 - c) a tal fine, gli Stati membri e l'Australia forniscono ai loro cittadini i necessari documenti d'identità.
4. Su richiesta di una di esse, le parti esplorano la possibilità di concludere un accordo tra l'Australia e l'Unione europea in materia di riammissione, prendendo in considerazione adeguate disposizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi.

Articolo 39

Protezione consolare

1. L'Australia conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato in Australia⁽¹⁾ possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile sul suo territorio.
2. L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto dell'Australia in luoghi in cui l'Australia o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.
3. I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.
4. Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.

(1) L'Australia può accettare l'uso del termine «tutela consolare» nel presente articolo, in sostituzione del termine «funzioni consolari», restando inteso che il primo copre le funzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione n. 95/553/CE, e che tali funzioni comprendono il rilascio di passaporti di emergenza e/o documenti di viaggio.

Articolo 40

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare al fine di garantire che i livelli di protezione dei dati personali siano in linea con le pertinenti norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e di conoscenze specialistiche. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle informazioni e la rete globale per la protezione della sfera privata (*Global Privacy Enforcement Network*).

TITOLO VI

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo 41

Scienza, tecnologia e innovazione

1. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia.

2. La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a:

- a) affrontare le principali sfide per la società condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia;
- b) coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e/o in senso più ampiamente sociale;
- c) migliorare ulteriormente le possibilità a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante:
 - i) informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunità di partecipazione;
 - ii) informazioni tempestive sulle priorità strategiche emergenti;
 - iii) la possibilità di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti coordinati;
- d) esaminare le possibilità a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di più ampie attività di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi.

3. Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del settore pubblico e privato e della società civile presenti sul proprio territorio ad attività volte a rafforzare la cooperazione.

4. La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono, ma non si limitano a:

- a) affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, comprese le scienze spaziali;
- b) potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorità di tali infrastrutture;
- c) rafforzare la mobilità dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione.

Articolo 42

Società dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
2. La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro:
 - a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'amministrazione digitale e l'amministrazione trasparente (*open government*), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;
 - b) sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;
 - c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;
 - e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale, anche in quanto fattore interno di ostacolo agli scambi.

TITOLO VII

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

Articolo 43

Istruzione, formazione e giovani

1. Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita sostenibile nell'ambito di economie basate sulla conoscenza, e convengono di avere un interesse comune a cooperare nei settori dell'istruzione e della formazione e riguardo alle problematiche giovanili connesse.
2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a proseguire il dialogo UE-Australia sulle politiche riguardanti i settori dell'istruzione e della formazione e di sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori citati e a favore dei giovani. La cooperazione riguarda tutti i settori dell'istruzione e può assumere, tra l'altro, la forma di:
 - a) mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore, insegnanti e animatori;
 - b) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione e dell'Australia, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilità degli studenti e dei docenti;
 - c) cooperazione istituzionale, contatti e partenariati, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how, e collegamenti efficaci tra istruzione, ricerca e innovazione;
 - d) sostegno alla riforma delle politiche attraverso dialoghi, studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti dell'Unione intesi ad aumentare la trasparenza.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/23

Articolo 44

Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media

1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.
3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte tra l'Australia e l'Unione e i suoi Stati membri.
4. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.
5. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
6. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore audiovisivi e media.
7. Le parti convengono di sostenere la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le attività della Fondazione Asia-Europa («ASEF»).

TITOLO VIII

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI

Articolo 45

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di:
 - a) mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali;
 - b) partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali;
 - c) promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito;
 - d) promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali:
 - i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
 - ii) l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione;
 - iii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
 - iv) la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
 - v) la politica delle acque;
 - vi) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.

Articolo 46

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessità per tutti i paesi di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le parti rafforzano la cooperazione in questo settore. La cooperazione ha come scopo, tra l'altro:

- a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e della necessità di una transizione verso economie a basse emissioni pur nel contempo facilitando una crescita economica sostenibile mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento;
- b) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni riguardo la concezione, l'attuazione e l'evoluzione dei rispettivi approcci e delle politiche di attenuazione nazionali, compresi i meccanismi basati sul mercato, se pertinenti;
- c) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato per l'azione per il clima;
- d) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra e promuovere un uso efficiente delle risorse, preservando, nel contempo, la crescita economica;
- e) la condivisione di esperienze, competenze e migliori pratiche, ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti dei gas a effetto serra e per lo sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento e strategie a basse emissioni;
- f) il sostegno, ove opportuno, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo;
- g) la collaborazione per pervenire ad un accordo internazionale solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile a tutti i paesi.

2. A tal fine, le parti convengono di mantenere un dialogo regolare e una cooperazione a livello politico, strategico e tecnico, sia a livello bilaterale che nei consessi plurilaterali e multilaterali pertinenti.

Articolo 47

Protezione civile

Le parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi.

Articolo 48

Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e il ruolo di un mercato dell'energia ben funzionante per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e collaborando per affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello mondiale, e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

- a) sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;
- b) promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;
- c) potenziare la competitività;
- d) migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/25

- e) scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;
- f) promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, sostenibili ed efficaci in termini di costi, comprese le tecnologie relative alle energie rinnovabili e quelle a basse emissioni;
- g) razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi tanto dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;
- h) condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.

Articolo 49

Trasporti

1. Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
 - a) la condivisione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, compresa la consulenza tempestiva in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che incidono sui rispettivi settori dei trasporti;
 - b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Australia e l'Unione, migliorando l'accesso al mercato e le opportunità d'investimento e ampliando e approfondendo la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea, nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
 - c) il dialogo e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
 - d) il dialogo e la cooperazione su questioni di trasporto legate all'ambiente;
 - e) il dialogo e la cooperazione in vista del riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
 - f) la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.

Articolo 50

Agricoltura e sviluppo rurale

1. Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2. I settori in cui la cooperazione può essere presa in considerazione comprendono, tra l'altro, la politica agricola e di sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli e l'agricoltura sostenibile.

Articolo 51

Gestione sostenibile delle foreste

Le parti convengono di facilitare la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona gestione forestale.

Articolo 52

Affari marittimi e pesca

1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO»), la promozione di sforzi volti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), l'attuazione di una gestione basata sugli ecosistemi e la promozione della collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca.

2. Le parti cooperano al fine di:

- a) incoraggiare lo sviluppo, l'attuazione e il rispetto di misure efficaci volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse aliutiche, che rientrano nelle competenze delle ORGP o di accordi di cui le parti sono firmatarie;
- b) garantire la gestione multilaterale, nell'ambito dell'ORGP pertinente, di stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi;
- c) promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale;
- d) impegnarsi per facilitare l'adesione, ove opportuno, alle ORGP di cui una delle parti è membro e l'altra è una parte cooperante.

3. Le parti organizzano un dialogo regolare periodico nonché riunioni a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.

Articolo 53

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere gli scambi in materia di politiche per l'occupazione, coesione regionale e sociale, integrazione sociale, sistemi di previdenza sociale, relazioni industriali, sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, occupazione giovanile, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non discriminazione e uguaglianza, compresa la parità di genere, nonché responsabilità sociale delle imprese e lavoro dignitoso.

2. Le parti ribadiscono la necessità di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

3. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sancite dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi, progetti e iniziative specifici, concordati congiuntamente, ma anche un dialogo su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 54

Salute

Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/27

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 55

Altri accordi o intese

1. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo.
2. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.
3. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza, quale definito all'articolo 57, paragrafo 7, potrebbe fungere anche da motivazione per la sospensione o la denuncia di altri accordi stipulati tra le parti. In tali circostanze, per risolvere eventuali controversie, le parti rinviando alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, alla sospensione e alla denuncia stabilite dagli altri accordi.

Articolo 56

Comitato misto

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe.
2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonché a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia.
3. Il comitato misto:
 - a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo;
 - b) segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra le parti, compresa la stipula di accordi tra le parti;
 - c) chiede, ove opportuno, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esamina le relazioni da questi presentate;
 - d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle;
 - e) fissa priorità e, se del caso, definisce le tappe successive o i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo;
 - f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo;
 - g) si adopera per comporre, a norma dell'articolo 57, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;
 - h) esamina le informazioni presentate da una parte in conformità all'articolo 57;
 - i) adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo.
4. Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Il comitato misto può anche operare mediante contatti video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica.

Articolo 57

Modalità di attuazione e di composizione delle controversie

1. Nello spirito del rispetto reciproco e della cooperazione rappresentato dal presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.
2. Le parti convengono di consultarsi il più rapidamente possibile, su richiesta di una di esse, per eventuali contrasti che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso di opinioni divergenti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia tempestivamente e in termini amichevoli.
3. In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra parte sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti funzionari non sia in grado di risolvere la situazione entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, la questione è sottoposta ai ministri affinché venga esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15 giorni.
4. Nell'improbabile e inattesa eventualità che non si raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre 45 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, ciascuna parte può decidere di adottare le misure del caso per quanto riguarda il presente accordo, compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza può fungere anche da motivazione per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo, in conformità con i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le parti o dalle norme generali del diritto internazionale. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Australia la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
5. Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare misure appropriate conformemente al paragrafo 4 deve essere debitamente motivata. La decisione è notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Le parti convengono che tali misure devono essere proporzionate e coerenti con l'articolo 55, paragrafo 2, e con i principi generali del diritto internazionale.
6. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono revocate non appena vengano meno i motivi che le avevano giustificate. La parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 segue continuamente gli sviluppi della situazione all'origine della decisione e ritira le misure non appena le circostanze lo giustificano.
7. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «caso di particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ad opera di una delle parti, che ha portato a una situazione che richiede una reazione immediata dell'altra parte. Le parti ritengono che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di tipo eccezionale, tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali.
8. Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Definizioni

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/29

Articolo 59

Cooperazione finanziaria

1. In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle parti.
2. A tal fine, le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità australiane possono convenire di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi.

Articolo 60

Diffusione delle informazioni

1. Le parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni, oppure consentire l'accesso a informazioni condivise, la cui divulgazione:
 - a) pregiudicherebbe:
 - i) la pubblica sicurezza;
 - ii) l'intelligence, la difesa o questioni militari;
 - iii) le relazioni internazionali;
 - iv) le politiche finanziarie, monetarie o economiche;
 - v) il diritto alla riservatezza; o
 - vi) legittimi interessi commerciali o attività produttive; o
 - b) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
3. Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano condivise, la parte ricevente comunicare o divulgare tali informazioni solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia necessario per rispettare i propri obblighi giuridici.
4. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa quale deroga ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti nell'ambito di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti le informazioni classificate scambiate tra le parti.

Articolo 61

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 62

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.

Articolo 63

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

Articolo 64

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete.

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten.

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas.

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen.

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine.

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette.

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītājā augustā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje.

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján.

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete.

Íntocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece.

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedmnást.

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedmnajst.

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/31

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



L 237/32

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.9.2017

Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/33

Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā -



Lietuvos Respublikos vardu



Pour la Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich

Peter Wambauer
O. r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Jaworski Stanisław

Pela República Portuguesa

Nuno Brito

Pentru România

L. Odobercu

Za Republiko Slovenijo

Janez Puhar

Za Slovenskú republiku

J. B. C.

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

P. J. U.

15.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/35

För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia


Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen



For Australia



€ 4,00